

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ'

D.Lgs. 15/11/1993, n. 507

Modalità di applicazione ed esenzioni

Le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e le relative esenzioni sono stabilite dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e dal regolamento comunale di applicazione che, in ogni caso, in materia di esenzioni e riduzioni non può prevedere difformità rispetto alla previsione generale di cui all'art. 17 del citato D.Lgs. 507/93.

Classificazione dei Comuni, Regolamento e Tariffe (art. 2, 3 e 4, D.Lgs. 507/93)

I Comuni sono suddivisi in cinque classi di appartenenza in relazione alla popolazione residente.

Ciascun Comune è tenuto ad adottare un apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità che disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità stessa, limitazioni e divieti ed attraverso il quale il territorio può essere suddiviso in due categorie in relazione alla diversa importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione tariffaria fino al 150% della tariffa normale.

Le tariffe sono fissate dal Comune entro i limiti indicati dal D.Lgs. 507/93 per la classe di appartenenza.

Regolamento e tariffe sono approvati o modificati dal Comune entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed hanno, comunque, effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione, restano in vigore quelle dell'anno precedente.

Ambito di applicazione dell'imposta e soggetto passivo (Art. 5-6, D.Lgs. 507/93)

E' soggetta al pagamento dell'imposta qualunque forma pubblicitaria, visiva o acustica, inerente ad attività economica (e, quindi, dippersè produttiva di lucro) da parte di chi ne effettua la diffusione.

Ai fini del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, i mezzi debbono essere esposti:

- In luoghi pubblici (ad es.: un cartello collocato ai bordi di una strada, una insegna che contraddistingue una attività ...)
- In luoghi aperti al pubblico (ad es.: le insegne degli esercizi collocati lungo le gallerie dei centri commerciali)
- In posizione visibile da luogo pubblico (ad es.: l'insegna sovrastante un capannone)

E' soggetto passivo d'imposta (ed è, quindi, tenuto al versamento del tributo) colui che dispone, a qualunque titolo, del mezzo attraverso il quale viene diffuso un messaggio pubblicitario.

E' comunque, solidalmente coobbligato al pagamento dell'imposta chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Nota: se presso un bar è esposto un cassonetto luminoso con il logo di una marca di caffè o di birra, obbligato al pagamento dell'imposta è il titolare del bar in quanto "ha il possesso" del mezzo pubblicitario.

Nel caso in cui il suddetto titolare fosse irreperibile o l'esercizio chiuso, solidalmente responsabile al versamento del tributo è il produttore della merce reclamizzata.

Ciò non toglie che, spesso, il produttore della merce si sostituisca spontaneamente al titolare dell'esercizio nel pagamento del tributo.

Modalità di applicazione dell'imposta
(art. 7, D.Lgs. 507/93)

Per la pubblicità visiva, la superficie tassabile è determinata in base alla minima figura piana geometrica (ad es.: un rettangolo) in cui è circoscritto l'intero mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Per superficie degli impianti si deve intendere quella comunque disponibile ed utilizzabile dal contribuente a prescindere dall'utilizzo effettivo.

Tale superficie complessiva è riferita a tutta l'installazione pubblicitaria comprensiva delle cornici salvo che queste ultime svolgano una funzione di mero sostegno.

Nota: un cartello di mq. 4 di superficie contenente una iscrizione pubblicitaria estesa su un metro quadrato, è soggetto ad imposta, comunque, per mq. 4.

Le superficie inferiori ad un metro quadrato, ai fini tariffari, si arrotondano ad un metro quadrato (ad es: un mezzo pubblicitario avente superficie effettiva di mq. 0,60 è soggetto ad imposta per un metro quadrato).

Le frazioni di metro quadrato oltre il primo, si arrotondano per eccesso a mezzo metro quadrato (ad es.: un mezzo pubblicitario avente superficie di mq. 2,25, è soggetto ad imposta per mq. 2,50).

Non si applica l'imposta a mezzi di superficie inferiore a 300 cmq.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità (ad es.: per un lampioncino pubblicitario quadrifacciale avente superficie di mq. 0,20 per faccia si conteggiano mq. $0,20 \times 4 =$ mq. 0,80 con arrotondamento, ai fini tariffari ad 1 mq.).

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni, le bandierine e simili ed i mezzi di identico contenuto (o riferiti al medesimo soggetto passivo) collocati "in connessione fra di loro" si considerano "un unico mezzo pubblicitario" ai fini del calcolo della superficie imponibile (ad es.: n. 10 scritte "SCONTI" aventi superficie di mq. 0,20 cad. ripetute sulla facciata del negozio che promuove l'iniziativa, vengono conteggiate in ragione di mq. $0,20 \times 10 =$ mq. 2,00).

Maggiorazioni tariffarie
(art. 7 e 12, D.Lgs. 507/93)

Per le insegne, i cartelli e simili, le tariffe di base stabilite dal Comune secondo quanto previsto per la relativa classe di appartenenza, subiscono le seguenti maggiorazioni:

- ❖ 100% se trattasi di pubblicità illuminata o luminosa
- ❖ 50% se i mezzi hanno superficie compresa fra mq. 5,50 e mq. 8,50
- ❖ 100% se i mezzi hanno superficie superiore a mq. 8,50

La maggiorazioni di tariffa sono cumulabili fra di loro e si applicano sempre alla tariffa di base.

Nota: esempio di calcolo dell'imposta per un mezzo pubblicitario permanente avente superficie di mq. 5,75

➤ Superficie effettiva mq. 5,75 = superficie tassabile mq. 6,00			
➤ Tariffa di base	€	13,63	
➤ Aumento 50% per sup. compresa fra mq. 5,50 e mq. 8,50	€	6,81	
➤ Aumento 100% per luminosità	€	<u>13,63</u>	
➤ Totale imposta per ogni mq.	€	34,07	x 6 mq. = € 204,42

Dichiarazione (art. 8, D.Lgs. 507/93)

E' compito specifico del contribuente dichiarare, prima dell'esposizione, le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere tempestivamente presentata anche nei casi di variazione dei mezzi che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente riliquidazione del tributo e conguaglio fra l'importo dovuto e quello già in precedenza versato.

Non è necessario ripetere ogni anno la dichiarazione dei mezzi pubblicitari posseduti: è sufficiente, per confermare la situazione, provvedere al pagamento dell'imposta entro il 31 gennaio.

A tale riguardo, la Concessionaria del servizio predisporrà ed invierà in tempo utile a tutti i contribuenti apposito avviso di scadenza con l'indicazione di tutti i mezzi già assoggettati a tributo, l'importo da versare ed il bollettino postale precompilato da usare per il pagamento.

Indipendentemente dal particolare servizio reso come sopra illustrato, il contribuente sarà sempre tenuto a verificare, nel proprio interesse, il rispetto della scadenza del versamento.

La dichiarazione di cessazione dei mezzi pubblicitari deve avvenire improrogabilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno a valere dal 1° gennaio successivo.

La mancata presentazione della dichiarazione di inizio della pubblicità produce i seguenti effetti:

- ❖ per insegne, cartellonistica e simili, veicoli di qualunque tipo e proiezioni luminose, ai fini della liquidazione dell'imposta la "decorrenza" è fissata nel 1° gennaio dell'anno in cui sono stati accertati i mezzi (ad es.: per un cartello non dichiarato dal contribuente e rilevato d'ufficio il 30 settembre, l'imposta è comunque dovuta per l'intero anno solare)
- ❖ per striscioni esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze, per la pubblicità effettuata con aeromobili e palloni frenati, per la distribuzione di volantini e circolazione di persone con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per la pubblicità sonora, la presunzione di effettuazione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Pagamento dell'imposta (art. 9, D.Lgs. 507/93)

Per la pubblicità a carattere permanente riferita a insegne, cartelli e simili, veicoli e proiezioni luminose, l'imposta è sempre dovuta per l'intero anno solare di riferimento.

Esclusivamente per insegne, cartelli e simili si considera "pubblicità a carattere temporaneo" quella effettuata continuativamente per non più di tre mesi e la relativa tariffa applicabile, per ciascun mese, è pari ad 1/10 di quella annuale.

Per la determinazione della durata di esposizione della pubblicità a carattere temporaneo, si farà esclusivo riferimento all'atto di autorizzazione rilasciato dal Comune.

Ove l'esposizione di mezzi pubblicitari a carattere temporaneo autorizzata per un periodo fino a tre mesi sia ulteriormente prorogata, l'imposta deve essere corrisposta per l'intero anno.

Il versamento dell'imposta annuale deve avvenire in unica soluzione.

Se l'importo da versare è superiore ad € 1.549,37, è possibile procedere al frazionamento in quattro rate trimestrali anticipate. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa venir meno la possibilità di godere del beneficio della rateizzazione.

Il contribuente può richiedere il rimborso di imposte pagate e totalmente o parzialmente non dovute entro il termine di cinque anni dalla data di effettuazione del versamento mediante presentazione di apposita istanza.

Il rimborso dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il versamento dell'imposta sulla pubblicità non sostituisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla esposizione dei mezzi al Comune interessato, né esonera il contribuente dal pagamento di altri tributi gravanti sui propri mezzi, ove dovuti (ad es.: l'esposizione, autorizzata, di un totem su suolo pubblico comunale sarà soggetta sia al versamento dell'imposta sulla pubblicità che al pagamento della Tassa io Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva (art. 1, commi 161, 162 e 163, legge 27/12/2006, n. 296)

L'accertamento d'ufficio per esposizioni non dichiarate o per pagamenti non eseguiti deve avvenire entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere resa o il pagamento doveva essere effettuato.

Nell'atto di accertamento, che può essere notificato anche a mezzo posta con raccomandata A/R, debbono essere inseriti tutti i dati relativi al contribuente, all'oggetto imponibile, all'imposta, sanzioni ed interessi dovuti ed alla riduzione delle sanzioni, nei casi previsti, ove il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica, con sottoscrizione da parte del concessionario o di un suo delegato.

L'accertamento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica, per questioni di "merito", avanti la Commissione Tributaria Provinciale cui appartiene il Comune di emissione dell'accertamento.

La mancata impugnativa dell'accertamento nei termini suddetti determina la definitività dell'accertamento stesso con la conseguenza che, in assenza di pagamento, verrà attivato il recupero delle somme in sofferenza attraverso ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, entro il termine di tre anni.

L'ingiunzione, notificata a termine di legge, è impugnabile "solo per vizi propri" entro 60 giorni dalla notifica avanti la Commissione Tributaria Provinciale. Non è possibile nella fase coattiva impugnare gli atti per questioni di merito.

Esenzioni dall'imposta (art. 17, D.Lgs. 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

nota:

- ❖ purchè riferita a prodotti o servizi ivi somministrati, la pubblicità all'interno dei punti vendita è sempre esente
- ❖ se esposta sulle vetrine o porte di ingresso, la pubblicità attinente l'attività esercitata all'interno è esente se non supera la superficie di mq. 0,50
- ❖ esempio: presso un negozio di generi alimentari, sarà esente la pubblicità Coca Cola oppure Lavazza (entro i limiti di cui ai punti precedenti); non sarà esente una pubblicità Philips televisori perché non attinente l'attività esercitata.

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

nota:

- ❖ sono esenti, per esempio, le indicazioni "saldi" purchè, nel complesso, di superficie inferiore a mezzo metro quadrato
- ❖ quando agli avvisi di compravendita o locazione immobiliare, l'esenzione compete solo se di superficie non superiore a mq. 0,25 e purchè l'esposizione avvenga "sugli immobili" (non sul palo dell'illuminazione pubblica antistante l'immobile...)

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

nota:

- ❖ la norma è sufficientemente chiara: l'esenzione non compete per l'insegna dell'esercizio ma per "la pubblicità degli spettacoli in programmazione"

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

nota:

- ❖ vale la nota di cui al punto precedente

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;

nota:

- ❖ è chiaro che se le tabelle informative sono "completate" da inserzioni pubblicitarie, queste ultime non possono fruire dell'esenzione

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i-bis) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

nota:

- l'insegna, per definizione, è l'iscrizione con cui si individua il nome dell'esercizio e l'attività in esso esercitata
- Per godere dell'esenzione, l'insegna (di superficie fino a 5 mq.) o il complesso di insegne la cui superficie non superi i 5 mq. deve essere collocata "sul fabbricato"
- Non sono esenti le insegne che non insistano direttamente sul fabbricato (per es.: frecce, preavvisi o altro sul marciapiedi...)
- Ai fini del calcolo della superficie valgono i principi di cui all'art. 7, D.Lgs. 507/93
- Si precisa ulteriormente che nel caso in cui un esercizio disponga, per esempio, di cinque insegne, ai fini della determinazione della applicabilità dell'esenzione, verrà, innanzitutto, determinata la superficie reale di ciascuna insegna, si procederà all'arrotondamento con i criteri di cui all'art. 7 (minimo un mq.; se superiore ad un metro quadrato: arrotondamento al mezzo metro quadrato per eccesso) e, solo a questo punto, si procederà alla somma delle singole superfici per determinare o meno l'esenzione
- Non sono esenti dall'imposta insegne che contengano pubblicità di qualunque tipo. Per esempio: una insegna BAR o BAR AURORA sarà sempre esente, una insegna BAR/CAFFÈ LAVAZZA non può essere esente perché la voce Caffè Lavazza non individua né il nome dell'esercizio né l'attività in esso esercitata, né, infine, può identificarsi in quell'esercizio il luogo di produzione del caffè Lavazza.